

Regolamento relativo all'emissione di azioni di socio finanziatore denominate "EMISSIONE VERDE "

Art. 1 – Il presente regolamento disciplina l'emissione di azioni di soci finanziatori ai sensi dell'art. 2526 cod. civ., degli artt. 17 e seguenti dello Statuto Sociale e di ogni altra disposizione legislativa in materia.

Art. 2 – Destinatari della presente emissione sono le persone fisiche, persone giuridiche e altre entità che intendono sostenere le attività della nostra cooperativa. Le azioni normate dal presente regolamento potranno pertanto essere collocate, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del diritto di opzione spettante ai soci cooperatori ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Sociale.

Art. 3 – I conferimenti dei soci finanziatori, che, comprese le azioni disciplinate dal presente regolamento, formano il "Capitale soci finanziatori" di cui all'art. 26, lett. a) dello Statuto Sociale, sono rappresentati da azioni normative trasferibili, tanto per atto tra vivi quanto mortis causa, nei limiti stabiliti dall'art. 19 dello Statuto Sociale.

Il valore nominale unitario delle azioni è di € 25.82 ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale.

Qualora siano emessi certificati rappresentativi dei titoli azionari, gli stessi devono contenere la specifica denominazione "azione di socio finanziatore emissione VERDE del 29.03.2017". Esse devono altresì contenere le indicazioni previste dall'art. 2354 e dell'art. 2355-bis, comma 4, cod. civ., nonché il termine di scadenza del periodo minimo di durata ai fini dell'esercizio della facoltà di recesso, stabilito in dieci anni dalla data di ammissione, in conformità con l'art. 23 dello Statuto.

Prevvia deliberazione del Consiglio di Amministrazione, è possibile prevedere una deroga al periodo minimo di durata, da determinarsi al momento dell'ammissione a socio finanziatore e/o del singolo conferimento.

Art. 4 – Alle azioni di cui alla presente emissione spettano i privilegi relativi alla postergazione in caso di abbattimento del capitale sociale per perdite ed alla prelazione nel rimborso in caso di scioglimento della Cooperativa, in conformità con l'art. 22 ultimo comma, dello Statuto Sociale.

Ai sensi del predetto art. 22 dello Statuto Sociale alle azioni dei soci finanziatori spettano altresì una remunerazione di due punti percentuali. Detta remunerazione sarà obbligatoriamente attribuita in presenza di utili e, in caso di insufficienza dell'utile di esercizio, essa sarà recuperata negli esercizi successivi fino al terzo compreso. Non si effettua la remunerazione ai sensi del presente articolo quando l'importo risultante è inferiore ad € 5,00.

In conformità con l'art. 23 dello Statuto Sociale, i titolari delle azioni potranno esercitare liberamente il diritto di recesso dopo che sia decorso il termine minimo di dieci anni dalla data di sottoscrizione delle azioni stesse.

Art. 5 – Ai soci finanziatori spetta un voto ogni 500 azioni, in conformità con l'art. 21 dello Statuto Sociale, fermo restando il limite massimo di cui all'art. 2526, comma 2, cod. civ.

Il trasferimento delle azioni dei soci finanziatori collegate all'emissione VERDE del 29.03.2017 è subordinato al gradimento del proposto acquirente da parte del Consiglio di Amministrazione, nei termini di cui all'art. 19 dello Statuto.

Art. 6 – I soci finanziatori sono obbligati:

- ad effettuare il versamento delle azioni sottoscritte nella misura minima del venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini che saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- ad osservare lo Statuto Sociale , il presente Regolamento e le delibere assembleari e di Consiglio di Amministrazione adottate e concernenti disposizioni relative ai soci finanziatori.

Art. 7 – Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'emissione ed il collocamento delle azioni dei soci finanziatori, nonché per l'eventuale acquisto delle azioni stesse, anche ai sensi dell'art. 2529 cod. civ.

Rif Assemblea generale dei soci, Torino, 29 marzo 2017.